

Publicato il 28/08/2023

N. 00188/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00367/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2023, proposto da:
Wwf Italia Ets, Lipu Odv, Lega per Abolizione della Caccia Odv Ets,
Lav Lega Antivivisezione Onlus, Enpa Ente Nazionale Protezione
Animali Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi in forma
digitale come in atti, nonché in forma fisica presso il suo studio in
Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t. non costituito in
giudizio;

nei confronti

Ambito Territoriale Caccia An2, in persona del legale rappresentante
p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ex artt. 55 e 56

cpa :

- della Deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 26 giugno 2023 pubblicata in BUR Marche n. 60 del 07.07.2023 avente ad oggetto "L.R. 7/95 art. 30- Calendario venatorio regionale 2023/2024" (DOC.3), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il "Documento Istruttorio" allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, e in particolare dell'allegato A)- "Calendario Venatorio Regionale Marche 2023- 2024" (DOC.4)- oltre che degli allegati B) e C) (DOC.5 e 6) e di tutti i pareri degli organi competenti;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 22/5/2023 avente ad oggetto Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2023/2024", con relativi allegati (DOCC. 7 e 7-B) , e il relativo successivo parere n. 135/2023 della Commissione Consiliare competente, reso nella seduta 122 del 22/6/2023, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;
- nonché, per quanto occorrer possa:
 - Della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";
 - del D.A. n.108 del 18/2/2020 "Piano Faunistico Venatorio Regionale" per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. avente ad oggetto la sospensione in parte qua della delibera n.947 del 26.06.2023 con cui la Giunta della Regione Marche ha approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 nella parte in cui autorizza la preapertura della caccia di alcuni uccelli acquatici delle specie Alzavola, Germano reale, Marzaiola nelle giornate del 2,3,6,9,10 e Quaglia dal 13 Settembre, e l'apertura generale a tutte le specie cacciabili dal 17.09.2023 tra cui turdidi ed acquatici;

PREMESSO

che il ricorso è stato notificato alla Regione Marche a mezzo PEC in data 25.08.2023 nonché con racc. a.r. firmata il 29.08.2023;

che la prima camera di consiglio utile per la discussione dell'istanza cautelare nella sede propria collegiale, ai sensi degli artt. 55 comma 5 e 56 comma 4 c.p.a. ricade al 21.09.2023;

che in data antecedente alla prima udienza utile risulta altresì autorizzata la preapertura della caccia della specie Combattente con decorrenza dal 17.09.2023 esclusivamente ai cacciatori che praticano la forma di caccia da appostamento fisso, anch'essa contestata in atti;

RILEVATO

che con sentenza n.104/2023 di questo T.a.r., non appellata, è stato respinto analogo ricorso proposto dai medesimi odierni ricorrenti W.w.f. Italia. L.i.p.u., L.a.c, e L.a.v Onlus avverso il Calendario Venatorio regionale Marche 2022-2023 nella parte in cui veniva sollevata identica censura di violazione del parere Ispra in relazione all'autorizzazione alla preapertura della caccia dal 2 al 13 Settembre per le specie Alzavola, Germano reale, Marzaiola, sul rilievo della

genericità motivazione contenuta nel parere I.S.P.R.A., e tenuto conto, quanto al termine della fase riproduttiva, del documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1000/2022 ivi gravata e della tabella estratta dai KeyConcepts aggiornati al 2021, dalla quale emerge che tale fase termina, al massimo, nella terza decade di settembre. Questo T.a.r. ha quindi ritenuto, con decisione non oggetto di gravame, che, per la decorsa stagione venatoria, l'apertura generalizzata della caccia al 18 settembre 2022 fosse compatibile con il termine teorico della fase riproduttiva, tenendo anche conto della possibilità di prevedere una sovrapposizione delle decadi (possibilità contemplata dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", adottata nel 2008 dalla Commissione Europea). Alle stesse conclusioni questo T.a.r. è pervenuto per le tre specie per le quali era stata prevista – come nel caso in esame - l'apertura al 1° settembre (ossia Germano reale, Alzavola e Marzaiola) e per la Quaglia (apertura all'11 settembre), visto che per tali specie la fase riproduttiva termina, rispettivamente, a fine agosto e nella seconda decade di settembre. In sostanza, sulla base della predetta decisione, la Regione ha tenuto conto anche dei criteri più restrittivi emergenti dai KeyConcepts italiani (i quali, come si vedrà, sono oggetto di critiche da parte di Federcaccia e Federcaccia Marche nel ricorso n. 538/2022 R.G.), nonché delle facoltà concesse dalla citata Guida della Commissione U.E.e, come emerge dal documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1000/2022, ha fornito per ciascuna delle predette specie una specifica motivazione, che le associazioni ricorrenti non avevano confutato, se non rifacendosi ai rilievi dell'I.S.P.R.A.;

che con il presente ricorso i ricorrenti sollevano censure analoghe a quelle già oggetto di delibazione negativa da parte di questo T.a.r. ed il Calendario venatorio impugnato, nella parte in cui dispone la preapertura della stagione venatoria, appare, ad un accertamento prima facie, adeguatamente motivato rispetto alle osservazioni contenute nel parere Ispra già ritenuto obbligatorio ma non vincolante da questo T.a.r.;

che a seguito della menzionata procedura EU Pilot la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha inoltrato con la nota in atti del 27.07.2023 - in data successiva all'approvazione del Piano venatorio impugnato - una "richiesta di chiarimenti" alle Regioni di cui all'allegato I, tra cui non rientra la Regione Marche;

che, in assenza di sopravvenienze tali da modificare o far ritenere aggravate rispetto alla pregressa stagione venatoria le condizioni di protezione delle specie interessate dalla preapertura contestata, non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto questo T.a.r. nella decisione n.104/2023 sopra richiamata;

che per quanto concerne, invece, gli incendi, come in precedenza osservato nella ordinanza cautelare n.343/2022, non riformata in parte qua, la l. n. 353/2000 stabilisce in termini generali il divieto di caccia nei terreni percorsi dal fuoco, per cui è semmai onere del singolo cacciatore, onde non incorrere in sanzioni, informarsi di volta in volta circa la possibilità di esercitare l'attività venatoria in determinati terreni che potenzialmente sono classificabili ai sensi della citata l. n. 353/2000;

che pertanto va respinta la richiesta di tutela monocratica, facendo salva ogni altra delibazione nella sede propria collegiale anche per quanto concerne gli aspetti relativi all'invocato obbligo di localizzazione delle zone umide non stabili secondo la normativa comunitaria, nonché quanto alla corretta individuazione nel

calendario gravato di uccelli in buono stato di conservazione tra le specie cacciabili nei rispettivi periodi.

P.Q.M.

Respinge l'istanza.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del
21.09.2023

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona il giorno 28 agosto 2023.

Il Presidente
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO